

POR UMBRIA FSE 2007-2013
Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione”

**ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
(Art. 63 Reg. CE n. 1083/2006)**

Ai sensi dell'articolo 63, secondo comma del Reg. CE n. 1083/2006, successivamente modificato ed integrato dal Reg. CE n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, ciascun Comitato di Sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Nell'ambito della prima seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza relativo al POR FSE 2007-2013 è stato approvato il suddetto Regolamento. Allo stesso sono stati apportati adeguamenti approvati nelle sedute successive del 27 marzo 2008 e 9 dicembre 2008.

Ad oggi, si rendono necessari ulteriori adeguamenti al testo del Regolamento in conseguenza di quanto di seguito indicato:

- A seguito della nomina dei nuovi componenti della Giunta Regionale occorre modificare il comma primo dell'articolo 1, stabilendo che il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro;
- l'elenco dei membri del Comitato di Sorveglianza, riportato al comma secondo dell'articolo 1, viene integrato con l'indicazione dell'Agenzia Umbria Ricerche, in qualità di organismo intermedio;
- si aggiorna l'intestazione del Servizio Istruzione della Regione Umbria.

POR UMBRIA FSE 2007-2013
Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione”

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
(Art. 63 Reg. CE n. 1083/2006)

PREMESSA

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, (in seguito denominato anche “Comitato”):

- visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e, in particolare, l'articolo 63, paragrafo 2;
- visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con Decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- visto il Programma Operativo Regionale per il Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione Umbria, approvato con Decisione della Commissione C(2007)5498 del 08-XI-2007;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 3.12.2007 n. 2032 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2007/2013 Ob. Competitività Regionale ed Occupazione;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 della Regione Umbria

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1
COMPOSIZIONE

Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale competente in materia di Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, o, in caso di assenza o impedimenti di esso, dal Direttore regionale competente in materia di Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro.

Sono membri del Comitato:

- l'Autorità di Gestione: Dirigente del Servizio Politiche Attive del lavoro;
- gli altri rappresentanti della Regione titolare:
 - Direttore responsabile della Direzione Regionale Sviluppo Economico e attività Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro;
 - Dirigente responsabile del Servizio Istruzione;
 - rappresentante dell'Area programmazione strategica della Regione Umbria;
 - Direttore responsabile della Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali;
- rappresentante dell'Unità B1, DG Occupazione, Affari Sociali e Pari opportunità della Commissione Europea , che partecipa ai lavori del Comitato con voto consultivo: Capo Unità o suo delegato;
- rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Amministrazione nazionale capofila di Fondo Sociale Europeo;
- Rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;
- Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità;
- I rappresentanti delle Province di Perugia, di Terni e dell'Agenzia Umbria Ricerche – AUR, in qualità di organismi intermedi;
- Rappresentante dell'autorità ambientale regionale – ARPA;
- Rappresentante dell'Autorità di Gestione del Programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR;
- Rappresentante dell'Autorità di Gestione del Programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FEARS;
- Rappresentante dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale – PON FSE;
- le componenti del partenariato istituzionale e le autonomie funzionali (due rappresentanti del CAL e un rappresentante dell'ANCI);

- i rappresentanti del partenariato economico e sociale e del terzo settore (un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: CGIL, CISL, UIL, CNA, CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, CONFAPI, CONF SERVIZI, CONFESERCENTI, CONF COOPERATIVE, LEGACOOOP, CONFAGRICOLTURA, CONLDIRETTI, CIA, FORUM TERZO SETTORE, LEGAMBIENTE, ITALIA NOSTRA)
- la Consigliera di Parità della Regione Umbria;
- Un rappresentante della Commissione Regionale A.B.I. dell'Umbria.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'amministrazione, dall'ente o dall'organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo, conformemente alla procedura stabilita nel presente regolamento.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, un rappresentante dell'Autorità di Certificazione e uno dell'Autorità di Audit, il Valutatore indipendente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 9. Sono inoltre invitate le Consigliere delle Pari Opportunità delle Province di Perugia e Terni.

ARTICOLO 2 COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo.

A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR FSE 2007-2013 Regione Umbria e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato di Sorveglianza assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

- esamina e approva, entro 6 mesi dall'approvazione del Programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità di programmazione;
- valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
- esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67 del Reg. CE 1083/2006, prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
- è informato in merito al Rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al Programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione Europea in seguito all'esame del Rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;
- esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente il contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;
- è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Reg. (CE) della Commissione n. 1828/2006;
- può proporre all'Autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del Programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall'Autorità di gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte allo loro risoluzione;

ARTICOLO 3 CONVOCAZIONE E RIUNIONI

Il Comitato è convocato dal suo presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso le sedi della Regione Umbria o in altra sede indicata dal presidente nell'atto di convocazione.

Il Comitato si intende validamente costituito se almeno la maggioranza dei componenti è presente ai lavori.

Le decisioni del Comitato sono assunte con il consenso dei componenti presenti, senza ricorso a votazioni. Nel caso in cui tale regola blocchi il funzionamento del Comitato a conseguente potenziale pregiudizio della Autorità di Gestione del PO, le decisioni saranno assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti non in situazione di conflitto di interesse.

Su iniziativa del presidente, le riunioni possono essere precedute da riunioni tecniche preparatorie composte da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione Europea.

ARTICOLO 4

ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno **provvisori**, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno **definitivo**, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro viene trasmesso per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione. La comunicazione per e-mail integra il rispetto del termine di cui sopra.

ARTICOLO 5

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Nel caso in cui tale regola blocchi il funzionamento del Comitato a conseguente potenziale pregiudizio della Autorità di gestione del Programma operativo regionale, le decisioni saranno assunte con votazioni a maggioranza semplice.

La rappresentanza della Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo.

I componenti del Comitato qualora si trovano in conflitto di interesse in quanto persone o rappresentanti di organismi potenziali attuatori e/o beneficiari dei progetti cofinanziati dal FSE, dovranno obbligatoriamente astenersi dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare il conflitto suddetto.

Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

ARTICOLO 6 VERBALI

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria tecnica, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva dello stesso.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7.

Il presidente del Comitato è il soggetto responsabile della trasmissione delle informazioni concernenti ogni decisione o raccomandazione del Comitato stesso, rispettivamente al governo italiano, alla rappresentanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed alla Commissione Europea.

ARTICOLO 7 CONSULTAZIONI PER ISCRITTO

Nei casi di necessità motivata il presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art.5, comma 3.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati via posta elettronica o fax ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Il presidente del Comitato informa i membri dell'esito delle procedure scritte.

ARTICOLO 8 TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è:
segrtecnicacdsfse@regione.umbria.it

ARTICOLO 9 SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e di concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del

Comitato, è istituita una Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza presso il Servizio Politiche attive del lavoro.

La Responsabilità della Segreteria tecnica del Comitato è attribuita al Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR Umbria FSE 2007-2013, Ob. 2 "Competitività Regionale ed Occupazione", nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

ARTICOLO 10 PROCEDURE DI MODIFICA DEL POR

L'Autorità di gestione del POR sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

ARTICOLO 11 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it della Regione Umbria, a cura del responsabile della comunicazione del POR Umbria FSE 2007-2013 - Ob. 2 "Competitività Regionale ed Occupazione", di concerto con la Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del Reg.(CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie.

Art. 12 NORME ATTUATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale (QSN), adottato con Decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, del Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FSE 2007-2013 - Ob. 2 Competitività Regionale ed Occupazione, approvato con Decisione della Commissione C(2007)5498 del 08-XI-2007, e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.

Il Comitato svolge altresì le attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2000-2006. In tali casi valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e le pertinenti norme stabilite nel programma. In relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza della precedente fase di programmazione, il Comitato di Sorveglianza del POR Umbria FSE 2007-2013 - Ob. 2 Competitività Regionale ed Occupazione, attuando conseguentemente i propri compiti in veste di Comitato di sorveglianza del programma 2000-2006, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le modifiche al programma e al complemento di programmazione, nonché i rapporti di esecuzione annuale e finale. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati, qualora già non presenti nel Comitato di Sorveglianza dell' Umbria FSE 2007-2013 - Ob. 2 Competitività Regionale ed Occupazione, predisponendo un'agenda dei lavori separata per ciascun programma.

ARTICOLO 13 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il regolamento ha validità fino alla chiusura della programmazione FSE 2007-2013, salvo eventuali decisioni di modifica che potranno essere assunte dal Comitato medesimo.